

COMUNE DI RETORBIDO

Provincia di Pavia

Reg. Scr. Priv. n. ____

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO SITO IN VIA GARLASSOLO.

*L'anno 2025 addì _____ del mese di _____, in Retorbido e nella Residenza
Comunale,*

TRA

- il Comune di Retorbido, per il quale interviene il Responsabile Servizio Tecnico
_____, nato a _____ il _____, residente in _____ (_____),
_____ n. ____, C.F. _____, in qualità di funzionario abilitato alla
stipulazione dei contratti del Comune di Retorbido con sede in Retorbido P.zza Roma n.
30 C.F. 00431410182, che agisce ai sensi della Deliberazione G.C. n. ____ in data
_____ per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta, da ora
denominato COMUNE,

E

- Il Sig. _____ nato a _____ (__) il _____, residente a _____
(____) in Via _____ n. ____, C.F. _____, in qualità di presidente e
rappresentante legale di _____, con sede in _____ in Via
_____ n. ____ P.IVA _____, da ora denominata
CONCESSIONARIO.

Le parti così come sopra costituite premettono quanto segue:

- L'Amministrazione Comunale è proprietario, tra l'altro, di un campo da calcio, di
un campo di allenamento e spogliatoi siti in via Garlassolo;
- Il prefato impianto già in passato e sino ad oggi è stato affidato in gestione
all'Unione Sportiva Retorbido;
- attualmente l'impianto di cui trattasi risulta essere libero e non utilizzato da nessuna
associazione sportiva;

- la gestione diretta degli impianti sportivi comporta notevoli problemi sia per l'utilizzo del personale che per le notevoli spese di manutenzione e gestione;
- in ogni caso, compito primario dell'Amministrazione è quello di assicurare alla collettività servizi fondamentali, anche per il benessere fisico della stessa e la manutenzione dell'impianto;
- l'Amministrazione intende promuovere e sostenere, nelle forme più opportune, le attività sportive, soprattutto quelle di base, con una particolare attenzione verso lo sviluppo del settore giovanile maschile e femminile, in quanto tale attività viene infatti riconosciuta come momento fondamentale nella formazione e nello sviluppo della personalità dei ragazzi e delle ragazze, nella convinzione della rilevanza assunta dallo sport per la vita sociale in quanto espressione di uno dei fini istituzionali che l'Ente si propone di perseguire;
- ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 38/2021 gli enti locali debbano assicurare che l'uso dei loro impianti sia aperto a tutti i cittadini e che sia garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive. Qualora l'ente non intenda condurre direttamente i propri impianti, la gestione degli stessi è affidata, "in via preferenziale", alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva ed alle federazioni sportive nazionali. L'affidamento, previa determinazione di criteri generali e oggettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, viene disciplinato da convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti. Il comma 3 stabilisce che gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (ora D.Lgs. 36/2023), e della normativa euro-unitaria vigente;
- il Comune di Retorbido con la deliberazione G.C. n. ____ del _____ ha espresso atto di indirizzo per l'affidamento della concessione in gestione del campo di calcio, previo avviso pubblico riservato ad associazioni, alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, agli enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate sulla base di schema convenzione che ne stabilisca i criteri d'uso;

- con determinazione del Responsabile Servizio Tecnico n. ____ in data _____ è stato approvato l'avviso pubblico e la bozza di convenzione per la concessione in gestione campo sportivo comunale di via Garlassolo;

- con determinazione Responsabile Servizio Tecnico n. ____ in data _____ si è proceduto all'affidamento della concessione in gestione del campo sportivo comunale sito in via Gasrlassolo a _____ con sede in _____;

ratificando ed approvando quanto espresso in premessa

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune affida _____ la concessione in gestione secondo la disciplina di cui alla presente convenzione della seguente struttura sportiva:

- a) un campo di calcio e campo di allenamento e piccola tribuna spettatori scoperta;
- b) immobile di pertinenza destinato a spogliatoio, ricovero attrezzi e varie, secondo la planimetria allegata alla presente quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge.

2. Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono date in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Ogni modifica relativa agli impianti che il concessionario ritenga essenziali per lo svolgimento dell'attività, deve essere preventivamente richiesta per iscritto al Comune e dallo stesso autorizzata e realizzata secondo le normative di riferimento.

ART. 2 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario assume l'obbligo di provvedere alla manutenzione dell'impianto (struttura, campi, impianti ed arredi), alla custodia dello stesso e dell'attrezzatura ed alla vigilanza per il suo corretto uso da parte di chiunque, alla gestione dell'impianto in luogo del Comune, assumendone i rischi derivanti dall'uso dello stesso.

2. Il Concessionario verserà entro 2 mesi dall'aggiudicazione al comune un canone una tantum annuo, determinato misura non inferiore ad Euro _____ (Euro

_____/00), oltre IVA se dovuta ai sensi di legge, mediante bonifico bancario presso il Tesoriere Comunale o altra forma di pagamento elettronica (PAGO PA).

3. E' fatto divieto assoluto al Concessionario di modificare la destinazione d'uso dell'intero impianto sportivo pena la revoca dell'affidamento.

ART. 3 MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO E ONERI GESTIONALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario provvederà, a sua cura e spese, all'esecuzione di tutti i lavori necessari per la gestione e per l'ordinaria manutenzione secondo quanto previsto dalla normativa di legge vigente.

2. Il Concessionario dovrà gestire gli impianti in modo corretto usando la diligenza del buon padre di famiglia.

Al Concessionario incombono i seguenti oneri:

a) La conduzione tecnica ed organizzativa dell'impianto sportivo, con il compito di vigilare, custodire e conservare l'impianto in modo da assicurare e garantire la sicurezza degli utenti. Il Concessionario è responsabile, durante l'utilizzo dell'impianto, del mantenimento delle condizioni di sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

b) La gestione sportiva e la predisposizione tecnica dell'impianto comprendenti la riparazione delle reti di recinzione e di contenimento palloni;

c) Manutenzione ordinaria del tappeto erboso, consistente in:

- sfalcio erba e relativo smaltimento dei rifiuti vegetali;
- sabbiatura dei campi, semina e integrazione (concimazione) del tappeto erboso durante la stagione sportiva compresa l'arieggiatura se necessaria;
- irrigazione da effettuarsi con periodicità variabile in relazione della situazione climatica tenendo conto di eventuali emergenze idriche e rispettando eventuali ordinanze emesse in merito;
- rimozione della neve in caso di nevicate, fermo restando che l'utilizzo del campo di calcio è condizionato esclusivamente dall'agibilità dello stesso;
- spargimento di sale, in caso di formazione di ghiaccio, nelle parti di passaggio sia dei giocatori sia del pubblico;
- manutenzione del verde presente nell'intero impianto sportivo comprese le aree

pertinenziali;

- risemina della porzione di campi usurati;

d) Manutenzione ordinaria degli immobili in uso consistente in:

- imbiancatura pareti interne ed esterne (quest'ultime se necessarie), sostituzione di fari, lampade e lampadine bruciate, con la tipologia LED per il contenimento energetico;

- riparazione e sostituzione di rubinetteria e soffioni delle docce ammalorate;

- riparazione e sostituzione di serrature, infissi, vetri rotti;

- ripristino scarichi docce, lavandini, w.c. ecc quando otturati ivi compresa la linea centrale di scarico delle acque interna all'impianto sportivo, dei canali e pluviali sino al collegamento alla pubblica fognatura;

- manutenzione impianto idrico per l'innaffiatura del terreno di gioco compresa la gestione e manutenzione della centralina, degli irrigatori e della pompa compresa la componentistica elettrica ed idraulica;

- manutenzione e gestione dell'addolcitore, compreso l'acquisto del sale necessario per lo stesso;

- manutenzione ordinaria degli arredi e dei beni mobili presenti nell'impianto e loro sostituzione in caso di rottura, ammaloramento o sparizione;

- pulizia degli impianti, strutture e servizi delle aree scoperte e coperte, ivi compreso l'acquisto del materiale necessario per effettuare le pulizie;

- manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico, termico e idrico sanitario;

- manutenzione dell'impianto di raccolta delle acque piovane, grondaie, tubazioni, pozzetti ecc;

- spese per i consumi di energia elettrica, combustibili, acqua, trasporto rifiuti solidi e urbani;

- i materiali necessari per l'espletamento di qualunque tipo di manutenzione ordinaria sono a carico del Concessionario.

- Manutenzione di tutte le reti di recinzione e non a servizio dell'intero impianto sportivo compresi i cancelli carrai e pedonali nonché la manutenzione delle ringhiere e parapetti;

- Il Concessionario dovrà provvedere alla gestione dell'impianto di riscaldamento, dell'acqua calda sanitaria ivi compreso l'impianto solare termico e dell'addolcitore dell'acqua incaricando una ditta specializzata nel settore ed il terzo responsabile.

- Il Concessionario dovrà rispettare tutte le normative (qualora applicabili) in materia di antincendio e procedere alle verifiche periodiche dei dispositivi antincendio,

- nonchè rispettare quanto stabilito dal vigente certificato di prevenzione incendi;
- Il Concessionario dovrà rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e dovrà garantire il costante adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.M. 10/03/98 e s.m.i. in materia di sicurezza, antincendio e gestione delle emergenze.
3. Tutte le spese di gestione e di manutenzione ordinaria (concimi, sementi, riparazioni, pittura, vernice ecc.) sono a carico del Concessionario.
 4. E' obbligo del Concessionario procedere al pagamento delle spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua (con rimborso al Comune) e gas metano. In tal senso dovrà procedere alla volturazione dei contatori (esclusa fornitura acqua) presso le aziende erogatrice dei servizi possibilmente prima della consegna delle chiavi dell'impianto sportivo.
 5. Il Concessionario è tenuto a provvedere, ai fini della gestione, all'acquisto dei beni e arredi ed alla fornitura delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento delle attività. Resta inteso che alla scadenza del presente affidamento i beni e gli arredi acquistati e documentati rimarranno in proprietà al Concessionario, che li potrà cedere in proprietà al Comune senza nulla chiedere allo stesso e previa accettazione del medesimo.
 6. Il Concessionario è tenuto a dotarsi dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività, degli indumenti degli operatori, dei detergenti, dei solventi, dei detersivi e di ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessari.
 7. La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.
 8. E' fatto divieto al Concessionario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti (compresi i contenitori ed i locali tutti) senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta del responsabile dell'Amministrazione.
 9. Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il Concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando "il Comune" estraneo da qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità.

10. Il Concessionario è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività dianzi elencate, quantunque non indicate nella presente convenzione, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

11. Il Concessionario è tenuto a consentire senza alcuna obiezione al Comune di Retorbido, in qualità di proprietario dell'intero impianto sportivo, di effettuare tutti i lavori che ha in programma e che ritiene necessari in qualsiasi periodo dell'anno, prendendo atto che il medesimo avrà la possibilità di utilizzare anche parte degli spazi interni, da definirsi, per l'installazione di nuovi impianti.

ART. 4 NOMINA REFERENTI

1. Il Comune provvederà a comunicare un referente al quale il Concessionario dovrà rivolgersi per problemi di carattere tecnico e amministrativo inerenti ai servizi oggetto della presente convenzione. Al referente nominato dal Comune dovrà essere dato libero accesso, nell'ambito delle funzioni di controllo e vigilanza, a qualunque locale e struttura oltre alla possibilità di controllare eventuali attrezzature date in concessione d'uso.

2. Il Concessionario nomina come proprio referente responsabile il Sig. _____ il quale si interfacerà con l'Amministrazione Comunale attraverso il tecnico incaricato.

ART. 5 CUSTODIA E VIGILANZA

1. Il Concessionario è costituito custode dell'impianto sportivo dato in gestione ed è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni causati allo stesso durante la presente convenzione, ai relativi impianti, alle cose di proprietà del Comune, dei terzi ed alle persone. Egli è responsabile, inoltre dei danni che possono derivare a persone, cose ed impianti per inerzia, incuria o per mancata esecuzione dei lavori per i quali sia obbligato a provvedere.

2. In caso di incendio per colpa o negligenza del Concessionario, le spese per le riparazioni, gli indennizzi per eventuali danni a persone e quant'altro dovuto saranno a carico del Concessionario stesso.

3. Il Concessionario, pertanto, solleva sin d'ora il Comune da ogni responsabilità civile e penale, sia per i danni diretti e/o indiretti che potessero provenire da/a terzi in genere, in conseguenza dell'uso delle unità immobiliari, sia per danni causati da fatto doloso e colposo di terzi.

4. Il Concessionario dovrà assicurare, assumendosi i relativi oneri, la custodia dell'impianto sportivo suindicato, assolvendo le funzioni previste dal codice civile.

5. Il Concessionario è tenuto a far rispettare il patrimonio comunale ed avrà l'obbligo di informare il Comune di ogni eventuale danno prodotto, anche da terzi, salvo il diritto di rivalsa, alle attrezzature mobili ed agli immobili.

6. Incombe sul Concessionario l'onere di controllare, con la massima diligenza, che l'uso dell'impianto avvenga in conformità dell'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi sportivi e dalle autorità di pubblica sicurezza. Allo stesso è affidata anche la vigilanza dell'intero impianto comunale.

7. E' richiesto, ai fini del contenimento energetico, che il Concessionario presti particolare attenzione sugli orari di accensione e spegnimento delle luci e del riscaldamento. Il Comune richiede che ci si attenga a tutte le raccomandazioni inerenti a questa importante tematica. Anche nell'irrigazione dei campi, analoga cautela è richiesta, per evitare il consumo di un bene così importante.

ART. 6 GESTIONE E PERSONALE

1. Tutte le società sportive, le scuole, gli enti ed i cittadini di Retorbido o di altri Comuni, qualora vogliano usufruire del campo da calcio e spogliatoi, devono richiedere l'autorizzazione al Concessionario con otto giorni di preavviso, il quale, compatibilmente con la propria attività sportiva, dovrà concedere l'uso di tutto l'impianto sportivo e, comunque, per quanto riguarda il campo di calcio, che lo stesso presenti le caratteristiche di praticabilità al fine di non compromettere gli incontri programmati. Per la necessaria organizzazione e verifica della programmazione, in caso di richieste provenienti da altri comuni, ne deve essere dato avviso al Comune di Retorbido per eventuale nulla-osta.

2. Nella richiesta di autorizzazione devono essere specificati il giorno, l'ora d'inizio e

fine dell'attività prevista, le generalità del responsabile che dovrà essere presente in loco, nonché se trattasi di manifestazione con ingresso libero o a pagamento.

3. Il responsabile indicato dalla società od ente deve rispondere di ogni eventuale danno arrecato a persone o cose durante il periodo d'uso concesso. Il Concessionario sarà tenuto a concedere l'intero impianto sportivo pulito e con gli impianti e attrezzature funzionanti. Il responsabile indicato dalla società od ente dovrà riconsegnare al Concessionario l'intero impianto sportivo con impianti funzionanti e pulito.

4. Il Concessionario si impegna a svolgere direttamente o indirettamente tramite l'ausilio di altri un lavoro di promozione di attività sportiva organizzando manifestazioni soprattutto nei confronti dei giovani.

5. Il Comune si riserva la possibilità di usufruire del campo di calcio, spogliatoi e tribune previo avviso di almeno otto giorni, senza sovrapporsi al calendario delle manifestazioni programmate, senza nulla riconoscere al Concessionario per le attività organizzate dal medesimo Ente e per le attività organizzate dall'istituto comprensivo di Rivanazzano Terme. In tal caso durante l'uso dell'impianto da parte del Comune o dell'Istituto Comprensivo dovrà essere comunque presente un responsabile individuato dal Concessionario di supporto all'attività organizzata.

6. Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione dal Concessionario, deve tenere un contegno serio, civile e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.

7. Il Concessionario è tenuto ad assumersi, se dovuti gli obblighi previdenziali ed assistenziali per il personale assunto eventualmente adibito ed impegnato presso gli impianti. Egli è responsabile in ordine all'impiego di personale i cui contratti dovranno essere conformi alle leggi e contratti collettivi che li regolano, tanto per quanto attiene il trattamento giuridico ed economico, quanto per ciò che riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo e previdenziale. In tal senso dovrà assumersi tutte le responsabilità in materia fiscale esonerando questo comune da qualsiasi problematica economica/fiscale derivante dalla gestione, che dovesse presentarsi sia durante sia dopo la scadenza della presente convenzione.

8. Il Concessionario è obbligato all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori, nonché ha l'obbligo di assunzione della "gestione della sicurezza" dell'impianto sportivo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 7 RISCHI CONNESSI ALL' UTILIZZO E GARANZIE

1. Il Concessionario solleva pienamente il Comune da qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati ed infortuni che dovessero derivare a terzi in occasione dello svolgimento della propria od altre attività e per questo ha provveduto a stipulare adeguata polizza assicurativa n. _____ con massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 euro.

2. In tal senso la copertura assicurativa dovrà riguardare la responsabilità civile degli atleti/utenti e di chiunque è ammesso nell'area delle attrezzature o utilizza le stesse, di chi è tenuto e svolge lavori di manutenzione, conservazione e gestione degli impianti.

3. A garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni indicate in convenzione e di tutti gli oneri comunque posti a carico del Concessionario, al fine del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a fronte delle spese conseguenti alle esecuzioni d'ufficio, Il Concessionario ha costituito una cauzione definitiva per un importo pari a € 2.000,00.= (duemila/00) per la durata della convenzione, mediante fideiussione con _____ del _____, con scadenza _____ che non potrà essere svincolata senza autorizzazione espressa del Comune. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione, qualsiasi eccezione esclusa. L'incameramento della garanzia avverrà con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del concessionario di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Concessionario si obbliga a reintegrare entro 30 giorni la cauzione definitiva in relazione alla somma escussa dal

Comune di Retorbido; in difetto si applicherà quanto previsto all'art.10 comma 2 punto e) della presente convenzione. La cauzione definitiva verrà svincolata solo al termine della convenzione e dopo il saldo di ogni debito residuo, nonché dopo la definizione di ogni controversia.

ART. 8 INTERVENTI STRAORDINARI, MODIFICHE E MIGLIORIE

1. La manutenzione straordinaria, l'eventuale adeguamento degli impianti tecnologici ed ogni eventuale opera di risanamento dell'impianto sportivo durante il periodo di convenzione sono a carico del Comune, fatto salvo per quanto in merito indicato in fase di presentazione dell'offerta. Il concessionario è tenuto ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria qualora derivanti dalla mancata manutenzione ordinaria.

2. Sono a carico del Comune anche gli interventi di manutenzione straordinaria necessari ad assicurare la piena funzionalità ed efficienza dell'impianto. In merito Il Concessionario potrà effettuare interventi di manutenzione straordinari spettanti al Comune, qualora questo ne fosse impossibilitato, previa specifica autorizzazione da parte del medesimo Comune e l'impegno dello stesso a rimborsare al Concessionario le spese sostenute e documentate prevedendo nel proprio bilancio le medesime.

3. Nessun intervento di miglioria, modifica, ampliamento o trasformazione della struttura e relativi arredi ed attrezzature è consentito al Concessionario senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale. Fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia e le particolari condizioni pattuite nei provvedimenti che autorizzano le modifiche, migliorie e trasformazioni di cui sopra, le quali sono acquisite immediatamente al patrimonio del Comune, il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso né potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute per modifiche o migliorie apportate alla struttura.

4. Il Concessionario potrà provvedere a proprie spese ad ulteriore arredamento dei beni dati in uso. Detto arredamento resterà di proprietà del Concessionario che dovrà provvedere per la sua manutenzione per tutta la durata della convenzione, alla cui scadenza l'Amministrazione Comunale potrà concordare eventuali acquisizioni degli arredi medesimi al patrimonio dell'Ente senza nulla riconoscere al Concessionario.

5. Il Concessionario è comunque obbligato a presentare apposita pratica edilizia per l'esecuzione di tutti gli interventi che, ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i. e della normativa edilizia comunale, sono soggetti a preventivo titolo edilizio e dovranno essere eseguiti da imprese individuate dal Concessionario in possesso dei requisiti di legge per l'esecuzione dei lavori. Il Concessionario, inoltre, dovrà richiedere ed ottenere a proprie spese i nulla osta di legge presso le competenti autorità in materia e ad ultimazione dei lavori, dovrà produrre regolare certificato di collaudo delle opere eseguite corredato dalle certificazioni di legge.

6. Sono a carico del Concessionario le indispensabili pratiche per l'ottenimento dei pareri, concessioni ed autorizzazioni varie presso i competenti organi preposti nonché le necessarie pratiche catastali che dovranno essere espletate in seguito alle migliorie, addizioni e manutenzioni straordinarie apportate di sua iniziativa.

7. Il Concessionario dovrà preventivamente chiedere per iscritto autorizzazione al Comune qualora decidesse di eseguire interventi straordinari, migliorie o modifiche, che possano in qualche modo variare lo stato attuale dell'impianto sportivo. In questo caso le modifiche apportate rimarranno a beneficio della struttura sportiva e il Comune valuterà eventuale rimborso in base all'importo ed alle disponibilità di bilancio.

8. Come indicato in sede di offerta tecnica per la manutenzione straordinaria Il Concessionario si impegna ad effettuare annualmente sino all'importo di Euro _____ IVA esclusa, interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo, se necessario e secondo quanto richiesto dall'Ufficio tecnico comunale.

ART. 9 DURATA DELLA CONVENZIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO

1. La presente Convenzione ha durata sino al _____, salvo proroga fino al massimo di un anno nelle more di nuovo affidamento e salvo possibile interruzione della Concessione per l'esecuzione dei lavori qualora venissero finanziati come da Bando al quale sta partecipando il Comune di Retorbido.

2. E' ammessa la cessazione del rapporto contrattuale attraverso scioglimento consensuale ex art. 1372 del codice civile da concordarsi tra le parti, o mediante formale disdetta di una delle due parti, da comunicarsi almeno tre mesi prima.

ART. 10 INADEMPIMENTI, PENALITA', RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E REVOCA.

1. In ogni caso di inadempimento non grave degli obblighi assunti da parte del Concessionario, lo stesso è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penalità quantificata tra un minimo di Euro 100,00 ed un massimo di Euro 1.000,00. Gli importi dovuti a titolo di penale dovranno essere pagati entro 60 (sessanta) giorni dalla intimazione di pagamento.

2. L'Amministrazione può, a proprio giudizio insindacabile, risolvere la convenzione con effetto immediato e senza che Il Concessionario abbia diritto a pretendere risarcimento danni od indennizzi di sorta, e salvo il diritto di rivalsa da parte del Comune nei confronti del Concessionario per eventuali danni arrecati o inadempienze verificatesi nella gestione dell'impianto sportivo, in caso di mancato rispetto degli obblighi o norme della Convenzione che siano considerate gravi e sostanziali la gestione dell'impianto e per il raggiungimento degli scopi che questo si prefigge quali a titolo esemplificativo:

- a) violazione dell'obbligo di manutenzione dell'impianto sportivo secondo le prescrizioni indicate nella convenzione;
- b) violazione dell'obbligo di custodia e vigilanza dello stesso;
- c) violazione del divieto di utilizzo degli impianti secondo la loro destinazione, salvo diversa autorizzazione;
- d) violazione dell'obbligo di regolare pagamento delle spese relative ai consumi;
- e) mancato reintegro entro 30 giorni della cauzione nei casi di incameramento parziale o totale della stessa;
- g) chiusura ingiustificata o/e non autorizzata dell'impianto sportivo per più di novanta giorni consecutivi nel corso di un anno solare;
- h) reiterati inadempimenti non gravi in termini continuativi tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per l'impianto sportivo, a danno dei fruitori dello stesso;
- i) quando insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al

Concessionario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività degli impianti, anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario;

- l) scioglimento del Concessionario o sua accertata procedura concorsuale in atto;
- m) inosservanza da parte del Concessionario di norme di leggi, regolamenti o provvedimenti comunali, o per motivi di ordine pubblico;
- n) quando il Concessionario operi od ometta attività in modo tale da comportare inadempimenti gravi al presente atto come di seguito specificati:

definizione dell'inadempimento: inosservanza reiterata degli obblighi di cui alla presente convenzione, previa applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 per almeno tre volte;

caratteristiche dell'inadempimento: il Concessionario, sebbene formalmente diffidato, non adempie per n. 3 volte agli obblighi sopraindicati senza addurre oggettive e motivate giustificazioni o impedimenti.

3. L'affidamento può essere revocato per rilevanti motivi di pubblico interesse.

ART. 11 CESSIONE PARZIALE DELLA GESTIONE ED UTILIZZO DI TERZI

- 1. E' concessa al Concessionario la possibilità di cedere la gestione parziale della manutenzione dell'impianto stesso.
- 2. E' concessa al Concessionario la possibilità di avvalersi di terzi per l'organizzazione di attività di promozione sportiva, secondo quanto indicato precedentemente e di servizi complementari.
- 3. Nei confronti del comune la responsabilità per la gestione dell'impianto sportivo rimane a carico del Concessionario.
- 4. E' vietato al Concessionario apportare innovazioni od effettuare cambiamenti dello stato degli impianti, senza specifica autorizzazione del Comune.

ART. 12 ENTRATE E TARIFFE

- 1. Al Concessionario spettano:
 - le entrate derivanti dall'utilizzo e dallo sfruttamento degli spazi, con i vincoli posti nel presente articolo;

- le entrate derivanti dallo sfruttamento pubblicitario degli impianti, qualora autorizzato dall'Amministrazione comunale nel rispetto della normativa, dei regolamenti e delle disposizioni vigenti.

2. Al fine di assicurare il mantenimento dei costi di gestione dell'impianto sportivo (consumi, manutenzione ecc.) il Concessionario è autorizzato ad applicare tariffe per l'uso degli impianti.

ART. 13 PUBBLICITA'

1. L'installazione di materiale pubblicitario all'interno dell'impianto sportivo, in relazione alle attività ivi organizzate, dovrà non essere in contrasto con le norme e disposizioni generali e comunali in materia.

2. Il Concessionario si obbliga a concedere idonei spazi pubblicitari in forma gratuita al Comune di Retorbido per l'affissione di materiale relativo a manifestazioni promosse dal Comune di Retorbido o relativo ad altre attività istituzionali.

ART. 14 VERIFICHE E CONTROLLI

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di disciplina definiti nella presente Convenzione, anche mediante controlli specifici affidati a propri incaricati, i quali avranno libero accesso all'impianto sportivo in ogni orario.

ART. 15 DISPOSIZIONI VARIE

1. Per quanto non espressamente regolamentato dalla presente Convenzione, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto, restando sempre esonerato il Comune di Retorbido da qualsiasi responsabilità per danni che al Concessionario ed a terzi potessero derivare dalla presente convenzione.

2. Il Concessionario dichiara con la sottoscrizione della presente convenzione, ed il Comune ne prende atto:

a) di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e

che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi;

b) ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del dichiarante per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

c) l'insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013.

d) che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge.

3. Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate.

4. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

5. Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Retirbido in vigore. Le violazioni delle disposizioni in essi contenute potranno comportare a seconda della gravità della violazione la risoluzione o la decadenza del rapporto. In particolare, in caso di violazione di taluno degli obblighi, il Responsabile di Servizio, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, dovrà provvedere alla contestazione all'incaricato dell'obbligo violato, assegnando un termine perentorio di giorni quindici per la presentazione delle giustificazioni. Decorso

infruttuosamente il termine ovvero nel caso le giustificazioni prodotte non siano ritenute idonee, il Responsabile di Servizio dispone con propria determinazione la risoluzione del rapporto contrattuale. Viene fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale ad agire in giudizio per il risarcimento del danno, anche all'immagine, procurato dall'incaricato in relazione alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro e al prestigio dell'Amministrazione Comunale.

ART. 16 FORO COMPETENTE

1. Per la risoluzione delle controversie inerenti e dipendenti dall'esecuzione del presente atto il foro competente è quello di Pavia.

ART.17 SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti saranno ad intero carico del Concessionario.
2. Ai fini fiscali si dichiara che la presente scrittura privata non autenticata è registrabile in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 131/1986, con spese a carico del richiedente.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai fini del presente contratto le parti autorizzano l'utilizzo dei propri dati personali necessari, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 2019/679; il Comune informa Il Concessionario che tratterà i dati inseriti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

p. IL COMUNE
IL RESP. SERVIZIO TECNICO

p. _____. _____
IL PRESIDENTE

Dichiaro di accettare espressamente, ai sensi di legge, le condizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della presente Convenzione.

p. _____. _____
IL PRESIDENTE
